

Il risultato economico profittevole allo Stato non deve dipendere solo dalle imposte annuali che si devono pagare, ma dipende dall'aumento della prosperità generale, dallo scambio, e parte dalle spedizioni, dalle tasse sui bastimenti che arrivano e che caricano; insomma dipende da un cumulo di circostanze economiche e finanziarie. Nè bisogna ritenere che solo sia utile pel Governo la tassa fondiaria; questo è il minimo dei vantaggi che ne ritrae lo Stato.

In conseguenza io applaudo tanto più al ministro di agricoltura e commercio, perchè questo è un primo esempio di un incoraggiamento indiretto dato all'agricoltura; quindi io non posso che approvare il progetto di legge.

BORRUSO. L'onorevole Plutino ricordava le spese immense che occorrono per rendere irriguo un terreno secco, ma contemporaneamente doveva pure tener conto dei vantaggi che si ottengono dall'irrigazione. Un terreno che da secco diventa irriguo acquista un valore dieci volte maggiore, quindi se in ciò si è impiegato un capitale, se ne raccolgono i frutti ad usura. Quando poi si verrà alla catastazione dei fondi così migliorati, si terrà conto dei capitali impiegati e si stabilirà l'imposta sul reddito netto dei medesimi. Fra le spese saranno naturalmente contemplate quelle d'impianto come tutte le spese che saranno state necessarie per rendere i fondi irrigui.

Riguardo a tale questione l'onorevole ministro diceva che l'esenzione dei tributi è più apparente che reale, dappoichè pel momento non si potrebbe aumentare l'imposta prediale per questi fondi, mentre le revisioni dei catasti si fanno a lunghe scadenze. Questo è perfettamente vero, ma è questa appunto una ragione per non accordare la proposta esenzione che non produce ai proprietari che un bene apparente, e può essere causa allo Stato di un danno reale. Io l'ho detto che in questa quistione non mi preoccupo tanto dello stato attuale, quanto del caso in cui una riforma catastale dovrà farsi; quando procederemo a questa riforma, se si saranno stabiliti privilegi, questi c'inceperanno la strada, ci opporranno difficoltà serie che bisogna sin da ora prevedere e scongiurare.

CORBETTA, relatore. Sarò brevissimo dopo il molto che ha detto l'onorevole ministro, ed anche pel fatto abbastanza nuovo che anche gl'iscritti contro la proposta di legge si sono alla medesima mostrati favorevoli. Per la quale considerazione sono ben lieto questa volta, nell'argomento che ci occupa, di trovarmi di conserva coll'onorevole Billia. Ciò detto entro nell'argomento.

L'onorevole Billia proponeva una modificazione all'articolo 1 della legge, dicendo che non abbisognava nel riguardo una dichiarazione autentica del legislatore, avvegnachè gli articoli 656, 657, 658, 659, 660, 661 del Codice civile dispongono già, taluno per quanto ha riguardo ai consorzi facoltativi, tal altro per ciò che

riguarda i consorzi obbligatorii, per modo che nessuna nuova disposizione legislativa può occorrere all'uopo.

Ma io richiamerò all'attenzione della Camera, e alla memoria dell'onorevole Billia, come invece la interpretazione dei citati articoli fosse invece alquanto controversa: tanto è vero che il ministro di agricoltura e commercio nel 14 luglio 1870, aveva presentato un progetto di legge il quale si ispirava a ben diverso concetto, cioè a dire al concetto del consorzio facoltativo; e come in seguito, essendosi sciolta la Camera ed essendosi nel frattempo sentite molte Camere di commercio, comizi agrari, ed essendosi pubblicati parecchi scritti che si occuparono della controversa materia, essendosi rilevato da ogni parte come il concetto della legge del 1870 potesse riguardarsi quasi come un passo retrogrado da quanto era già stabilito nel Codice civile, si fu allora che il ministro domandò il parere del Consiglio di Stato, il quale a sezioni riunite decise così fatta questione nel senso che consacra il progetto in discussione.

Mi pare poi che il Consiglio di Stato ammise anche nel suo parere, che l'onorevole Billia poteva leggere allegato alla relazione del Ministero...

BILLIA A. L'ho letto.

CORBETTA, relatore. Tanto meglio, ne doveva trarre le conseguenze; avrebbe veduto, dico, come lo stesso Consiglio di Stato emise il dubbio che l'articolo 657 per i consorzi facoltativi e l'articolo 659 per i consorzi obbligatorii, era dubbio se potevano riferirsi anche ai consorzi avvenire, oppure ai soli esistenti; appunto perchè vi si parla di amministrazione, di difesa, di esercizio di diritti.

Ciò posto, mi pare necessaria una specie di dichiarazione autentica, e prego la Camera a seguire perciò la dicitura che si trova nell'articolo del Ministero, nel quale appunto è detto come i consorzi per le irrigazioni sono regolati dalle disposizioni del Codice civile, venendo così a togliere in forma legislativa il dubbio che nel proposito poteva e può sollevarsi.

Poco dirò delle altre obbiezioni fatte dall'onorevole Billia, inquantochè l'onorevole Plutino e l'onorevole Ara hanno a lui risposto prima di me, ed hanno risposto in modo migliore certo di quello che avrei saputo far io. Solamente mi occorre, ed è mio dovere, come relatore, di rispondere a lui in quanto riguarda ai tre articoli che egli ha chiamato (con molta cortesia) pleonasmii; voglio dire gli articoli 12, 13 e 14 aggiunti dalla Commissione al progetto ministeriale.

Se l'onorevole Billia ci guarda per entro vedrà che infine non sono un pleonasmio.

In quanto all'articolo 12, sta bene, io lo ammetto che si poteva anche sottintendere, ciò nullameno egli conosce come anche in Comitato questa raccomandazione ci venne da più parti, ed anzi fu soggetto di una deliberazione del Comitato stesso; perchè pareva assai inopportuno ad alcuni che non si potessero accordare